

COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA

ATA ex EE.LL. - LEGGE FINANZIARIA SCUOLA 2006

Approvata il 22 dicembre 2005-12-23

Articolo 1

...OMISSIS...

218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, **si interpreta** nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con ***l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità*** nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. ***L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.*** È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.

...OMISSIS...

...PREMESSA...

Accordo ARAN e Sindacati Confederali e SNALS del 20 luglio 2000

"fonte" per il MIUR del vergognoso inquadramento degli ATA ex EE.LL.
e da noi COBAS chiamato "ACCORDO TRUFFA"

Vi pare che vi sia qualche "lieve" somiglianza?

Ma di cosa si possono lamentare i sindacati "concertativi" ???

ART. 3

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E RETRIBUTIVO

1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente accordo, sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le seguenti modalità.

Ai suddetti dipendenti viene ***attribuita la posizione stipendiale***, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, ***d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità*** nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL.

L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31-12-1999, come sopra indicato, è corrisposta "ad personam" e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l'indennità integrativa speciale nell'importo in godimento al 31-12-99, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola.